

LS NEWSLETTER

Agroalimentare



Ottobre 2021

1. Istituzione del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera ortofrutticola	2
2. Etichettatura delle bevande spiritose. Le novità del reg. del. (UE) n. 2021/1096	2
3. Nuove norme in materia di prodotti e sostanze autorizzati nella produzione biologica.....	3
4. Regno Unito: la regolamentazione dei “green claims”	4
5. Esportazioni di alimenti verso il Regno Unito: proroga delle scadenze per i nuovi requisiti ..	5
6. Esportazioni di alimenti verso la Cina: nuovi requisiti dal 2022	6

Sentenze:

a) Corte di Giustizia dell’U.E.:

estensione della tutela della DOP ai servizi connessi con gli alimenti	7
--	---

b) Cassazione penale: alimenti con carica batterica oltre i limiti di legge	7
---	---

1. Istituzione del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera ortofrutticola.

Con decreto dipartimentale n. 438987 del 16 settembre 2021 (in G.U. l'11 ottobre 2021) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato istituito il **Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera ortofrutticola**.

La filiera ortofrutticola è la prima alla quale viene estesa l'applicabilità dell'art. 224-ter d.l. n. 34/2020, che ha istituito un sistema di certificazione della sostenibilità dapprima limitato alla filiera vitivinicola.

Il sistema, al quale l'adesione è volontaria, è istituito al fine di riscontrare la conformità dei processi produttivi del settore ortofrutticolo a un **disciplinare**, che sarà redatto dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) istituito presso il MIPAAF nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, il quale detterà regole produttive e buone pratiche finalizzate a garantire il **rispetto dell'ambiente**, la **qualità e sicurezza alimentare**, la **tutela dei lavoratori** e dei **cittadini**, un **adeguato reddito agricolo**.

All'OTS sono inoltre attribuiti i compiti relativi alla definizione del sistema di monitoraggio della sostenibilità della filiera ortofrutticola italiana, all'individuazione degli indicatori necessari alle valutazioni della sostenibilità della filiera ortofrutticola e alla individuazione delle modalità di equiparazione del disciplinare di sostenibilità ortofrutticola con disciplinari di altri sistemi di certificazione.

L'adesione al nuovo sistema di certificazione, che si ribadisce essere volontaria, può incontrare l'interesse delle aziende agricole (anche nella forma di organizzazioni di produttori) che stanno implementando buone pratiche produttive finalizzate al raggiungimento della sostenibilità della filiera intesa con riguardo non soltanto agli impatti ambientali, ma anche alla qualità e sicurezza dei prodotti, al benessere di lavoratori e cittadini e all'adeguata remunerazione dei produttori primari. La sottoposizione a un sistema terzo di valutazione e monitoraggio, infatti, potrà garantire alle aziende (similmente a quanto accade tramite l'adesione a schemi volontari di certificazione sulla sostenibilità, di natura privatistica) una maggiore **capacità di dimostrare l'effettiva sostenibilità della filiera** di appartenenza, requisito oramai indispensabile per poter **legittimamente promuovere nei confronti di terzi (compresi i consumatori) la sostenibilità della propria attività**.

* * *

2. Etichettatura delle bevande spiritose. Le novità del reg. del. (UE) n. 2021/1096.

Il 6 luglio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'U.E. il regolamento delegato (UE) n. 2021/1096 del 21 aprile 2021, il quale ha introdotto modifiche al regolamento (UE) n. 2019/787 per quanto riguarda le disposizioni in materia di **etichettatura di alcune tipologie di bevande spiritose**.

La novità principale riguarda la disciplina dell'etichettatura delle **bevande spiritose in miscela**, in particolare delle **bevande assemblate**.

Le **"miscele"** sono le bevande ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 2019/787 o a **un'indicazione geografica**, con altre bevande spiritose non appartenenti alle suddette categorie e/o con **distillati di origine agricola** e/o **alcole etilico di origine agricola**. Ai sensi del nuovo regolamento, l'etichettatura di una bevanda miscelata potrà recare una delle denominazioni legali previste dall'allegato I del reg. 2019/787 o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose, a condizione che esse siano presentate in un elenco

ingredienti posto nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa e in cui figurino almeno uno dei termini tra “miscela”, “miscelato” o “bevanda spiritosa miscelata”.

L’elenco degli ingredienti alcolici e il termine che lo accompagna devono essere presentati in caratteri dello stesso tipo e colore di quelli utilizzati per la denominazione legale e con dimensioni non superiori alla metà di questi. Inoltre, la proporzione di ogni ingrediente alcolico che figura nell’elenco degli ingredienti è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente delle quantità impiegate. Essa corrisponde alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

Con l’espressione “**bevande assemblate**” si intendono, invece, le bevande ottenute dalla combinazione di **bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse**, o ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica.

L’etichettatura di tali prodotti può recare le denominazioni legali di cui all’allegato I del reg. 2019/787 a condizione che esse figurino:

i) esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella bevanda assemblata, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale;

e

ii) almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata;

L’elenco degli ingredienti alcolici deve essere accompagnato da una delle diciture tra “bevanda assemblata”, “assemblaggio” o “assemblato”. Come per le miscele, anche nel caso delle bevande assemblate è necessario dichiarare in lista ingredienti la proporzione di ciascun ingrediente alcolico almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi utilizzati.

* * *

3. Nuove norme in materia di prodotti e sostanze autorizzati nella produzione biologica.

A far data dal **1° gennaio 2022** si applicheranno le nuove norme in materia di **produzione biologica** dettate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165, che sostituisce e abroga il precedente regolamento n. 889/2008.

Il regolamento ridefinisce gli elenchi di talune sostanze e prodotti autorizzati per la produzione biologica, in particolare:

- sostanze attive in prodotti fitosanitari;
- concimi, ammendati e nutrienti;
- materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale;
- additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici;
- prodotti per la pulizia e la disinfezione;
- additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici;

- ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati;
- coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito;
- prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino;
- procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l'uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi.

Dal **1° gennaio 2022**, pertanto, le imprese attive nelle produzioni biologiche dovranno consultare i nuovi elenchi al fine di verificare quali siano le sostanze e i prodotti di cui è autorizzato l'utilizzo. Fanno eccezioni gli elenchi relativi ai **prodotti per la pulizia e la disinfezione** e agli **ingredienti agricoli non biologici permessi per la produzione di alimenti biologici trasformati** i quali saranno applicabili solo a partire dal **1° gennaio 2024**: fino a tale data, resteranno pertanto applicabili per tali prodotti i precedenti elenchi dettati dall'abrogato regolamento n. 889/2008.

* * *

4. Regno Unito: la regolamentazione dei “green claims”.

Il 13 ottobre 2021 la C.M.A. (Competition and Market Authority), **Autorità britannica per la concorrenza e il mercato**, ha pubblicato un documento contenente linee guida sul corretto utilizzo dei cosiddetti “**green claims**”, vale a dire le asserzioni contenute in packaging, materiale pubblicitario e promozionale di aziende, prodotti e servizi che suggeriscono, ad esempio, che un prodotto, un servizio o un marchio assicurano un vantaggio per **l'ambiente** o sono meno dannosi per lo stesso.

Le linee guida si basano sull'interpretazione da parte della CMA delle attuali disposizioni normative in materia di **pratiche commerciali** e si applicano a tutte le condotte e le fasi relative alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi, inclusi la **pubblicità**, **l'etichettatura**, **l'imballaggio** e persino le **denominazioni** dei prodotti o servizi offerti sul mercato.

Nell'adoperare un green claim, un'azienda che voglia agire in conformità alle regole vigenti in U.K. deve assicurarsi di rispettare i seguenti principi:

- le affermazioni devono essere veritiere e accurate;
- le affermazioni devono essere chiare e inequivocabili;
- le affermazioni non devono omettere o nascondere importanti informazioni pertinenti;
- le comparazioni devono essere eque e significative;
- le affermazioni devono considerare l'intero ciclo di vita del prodotto o servizio;
- le affermazioni devono essere comprovate.

L'accertamento di condotte non conformi ai suddetti principi da parte della CMA, come di altre autorità britanniche (es. Trading Standards Services o Advertising Standards Authority) comportano l'avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti delle imprese responsabili, anche estere. Pertanto, le aziende che commercializzano prodotti o servizi nel mercato britannico e che utilizzano **green claims** dovranno d'ora in poi verificare ancor più accuratamente la propria compliance, certi d'ora di un poi di una vigilanza del mercato più accurata, in materia, da parte delle autorità del Regno Unito.

Le norme britanniche non si discostano in misura rilevante dall'attuale disciplina vigente in U.E. (e in Italia), anche a causa del fatto che gran parte di esse discendono tuttora da testi normativi europei (es. la direttiva 2005/29/CE), ma è da segnalarsi positivamente l'intento dell'autorità regolatrice britannica di fornire alle imprese un documento specificatamente dedicato ai green claims. Questa materia, infatti, anche nel nostro ordinamento è tuttora priva di una chiara e specifica regolamentazione, poiché i principi ad essa applicabili si rinvencono in una pluralità di testi applicabili alle **pratiche commerciali** in generale (primo tra tutti il **Codice del consumo**), con la conseguente difficoltà in capo alle imprese di interpretare e adattare tali norme generali ad una materia sempre più complessa ed esigente.

* * *

5. Esportazioni di alimenti verso il Regno Unito: proroga delle scadenze per i nuovi requisiti.

A partire dal **1° gennaio 2021**, data della vera **Brexit**, quella dell'effettivo innalzamento delle barriere doganali tra U.E. e U.K. le imprese che esportano in quest'ultimo mercato hanno dovuto fare i conti con un percorso costellato di tappe e date che vedevano via via innalzarsi le barriere tra i due mercati, con l'aggiunta progressiva di requisiti documentali e obblighi di controlli.

Recentemente, tuttavia, il Governo del Regno Unito ha apportato alcune modifiche al programma di progressiva introduzione di requisiti per le importazioni di alimenti, eliminando taluni nuovi obblighi e prorogando molte delle scadenze fissate per l'autunno-inverno 2021-2022. Ecco di seguito le principali novità:

- **eliminazione dell'obbligo di certificato di importazione per i vini**

È stato eliminato l'obbligo del **certificato VI-1**, documento di accompagnamento richiesto per le importazioni di tutti i prodotti vitivinicoli nel mercato britannico. Tale requisito era stato introdotto negli anni '70 in tutta l'allora Comunità europea per proteggere i produttori europei di vino dalle imitazioni di scarsa qualità e ne era stato dapprima confermato il mantenimento dopo la Brexit, come requisito anche per le importazioni provenienti dalla U.E. con ripercussioni negative su sveltezza e costi delle procedure e, infine, sui costi del prodotto finale in capo al consumatore;

- **nuove scadenze per l'entrata in vigore dei controlli alle frontiere**

Con provvedimento del 14 settembre 2021 il Governo del Regno Unito ha fissato alcune proroghe per l'entrata a regime di taluni requisiti e controlli per le importazioni di prodotti alimentari in U.K. A dare impulso al Governo pare siano state soprattutto le imprese del settore agroalimentare, già piegate dagli effetti della pandemia, che da mesi chiedevano più tempo per adeguarsi.

Di seguito il nuovo calendario delle prossime scadenze:

- l'entrata in vigore dell'obbligo di **pre-notifica dei beni relativi alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)**, prevista per il **1° ottobre 2021**, è stata prorogata al **1° gennaio 2022**;
- l'entrata in vigore dei nuovi **requisiti per l'introduzione dei certificati sanitari** di esportazione non è più fissata al **1° ottobre 2021** ma al **1° luglio 2022**;
- la data per l'**introduzione dell'obbligo dei certificati fitosanitari e dei controlli doganali sulle merci SPS** slitta dal **1° gennaio 2022** al **1° luglio 2022**;

- le **dichiarazioni di sicurezza e protezione sulle importazioni**, che avrebbero dovuto essere richieste a partire dal **1° gennaio 2022**, saranno ora richieste dal **1° luglio 2022**.

* * *

6. Esportazioni di alimenti verso la Repubblica popolare cinese: nuovi requisiti dal 2022.

Con i decreti nn. 248 e 249 del 2021 l'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (GACC) ha imposto nuovi obblighi in materia di **importazioni di prodotti alimentari**, rispettivamente nuove norme sulla **registrazione dei produttori esteri di alimenti importati** e misure amministrative sulla sicurezza delle importazioni e delle esportazioni alimentari.

Entrambi i decreti entreranno in vigore il **1° gennaio 2022** e andranno a sostituire la normativa attualmente in vigore.

Registrazione dello stabilimento di produzione

Tutti i produttori esteri che esportano prodotti alimentari verso la Cina dovranno **previamente ottenere la registrazione** presso la GACC.

Secondo la normativa finora vigente erano soggetti all'obbligo di registrazione dello stabilimento di produzione soltanto i produttori stranieri di latte, carne, animali acquatici, nidi di uccelli, miele e derivati.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme l'obbligo di registrazione sarà esteso ad altri alimenti specifici, quali **uova** e prodotti a base di uova, **oli e grassi**, **semi oleosi**, alimenti **a base di grano farciti**, prodotti **a base di cereali**, prodotti **a base di cereali macinati e malto**, **verdure** fresche e disidratate, **fagioli** secchi, **condimenti**, **noci** e **semi**, **frutta secca**, fave di **cacao** e chicchi di **caffè** non tostati, alimenti **dietetici speciali** e altri alimenti speciali, come ad esempio gli **integratori alimentari**.

I produttori di tali categorie di alimenti dovranno essere registrati presso l'autorità cinese dopo aver presentato **domanda presso l'autorità competente del paese di origine**.

Per l'esportazione di alimenti appartenenti a categorie diverse da quelle sopra elencati sono previsti invece requisiti meno stringenti: le domande potranno essere presentate direttamente **presso l'autorità cinese**, autonomamente o per mezzo di propri agenti.

La **durata** della registrazione, attualmente stabilita in 4 anni, sarà estesa a **5 anni**, e le **domande di rinnovo** dovranno essere presentate da 3 a 6 mesi prima della scadenza della registrazione.

Etichettatura degli alimenti importati

Le nuove disposizioni introducono anche requisiti aggiuntivi riguardanti **l'etichettatura di taluni alimenti importati**, come ad esempio la carne appena congelata e i prodotti acquatici, le cui etichette, oltre a indicare tutte le informazioni già obbligatorie, dovranno essere presentate in lingua cinese e inglese oppure in cinese e nella lingua del paese esportatore. Inoltre, tutte le etichette dovranno riportare **il numero di registrazione** dello stabilimento di produzione.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, per talune categorie di prodotti alimentari non sarà più possibile apporre **etichette in formato adesivo**, ma si potranno utilizzare soltanto etichette stampate direttamente sulle confezioni. Tale obbligo, attualmente richiesto solo per prodotti come il latte in polvere per lattanti, sarà esteso a tutti i **prodotti dietetici speciali**, compresi gli alimenti per lattanti, gli alimenti complementari per l'infanzia, gli alimenti a fini medici speciali, gli integratori alimentari, i prodotti per l'alimentazione degli sportivi e gli alimenti per donne in gravidanza.

Nonostante la data di applicazione dei nuovi obblighi sia alquanto prossima, il governo cinese non ha ancora emanato linee guida o provvedimenti attuativi che chiariscano adeguatamente alcuni punti ancora oscuri in merito alle nuove disposizioni, ad esempio le modalità riconosciute di registrazione degli stabilimenti attraverso le autorità del paese di esportazione. Alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti d'America tramite la Food and Drug Administration, hanno già pubblicato proprie linee guida a seguito

di confronti bilaterali con l'autorità cinese. Non si hanno ancora notizie in tal senso dall'autorità competente italiana (il Ministero della salute), ma è probabile che le procedure per il riconoscimento saranno le medesime già previste per la registrazione degli stabilimenti dove si producono le categorie di alimenti già sottoposte a obbligo di registrazione secondo la previgente normativa cinese.

Le imprese interessate all'esportazione di prodotti alimentari (di qualunque categoria) verso il mercato cinese, dovranno quindi **provvedere alla registrazione prima del 1° gennaio 2022** e tenersi aggiornate sulle modalità operative per conformarsi ai nuovi obblighi.

* * *

SENTENZE

a. Corte di Giustizia dell'U.E.: estensione della tutela della DOP ai servizi connessi con gli alimenti

I termini e loghi che richiamano una **denominazione di origine protetta** (D.O.P.) sono vietati, se non autorizzati, non solo con riferimento ai **prodotti**, ma anche ai **servizi**. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'U.E. con la sentenza del 9 settembre 2021 nella causa "*Champanillo*" (C-783/19).

Il caso esaminato dalla Corte di Lussemburgo nasceva dall'impiego, da parte di una **catena di locali** spagnoli in cui si consumano tapas, della denominazione "*Champanillo*" (piccolo champagne) e di un logo raffigurante due coppe di champagne. La causa, promossa dal Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne al fine di ottenere il divieto di utilizzo del termine "*Champanillo*" quale violazione della DOP "*Champagne*", verteva sull'applicabilità o meno del diritto U.E. in materia di tutela delle DOP nel caso in cui l'uso di un termine che evochi una denominazione protetta riguardi servizi (es. ristorazione) e non prodotti.

La Corte ha stabilito il principio secondo il quale la protezione assicurata dal diritto europeo alle DOP **non si limita soltanto ai prodotti alimentari, ma anche ai servizi**, come quelli di ristorazione. Inoltre, il divieto di utilizzo non autorizzato delle denominazioni protette si estende non solo al caso in cui le denominazioni utilizzate siano **identiche o simili** a quelle protette, ma anche quando la denominazione esaminata **incorpori una parte di una denominazione protetta** o, persino, nel caso di mera «**vicinanza concettuale**». Al fine di valutare la sussistenza o meno di un'evocazione illecita di una denominazione protetta, ha affermato la Corte, è necessario verificare se l'uso di una denominazione comporti, in capo a un consumatore europeo mediamente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un **nesso diretto e univoco** tra tale denominazione e la DOP.

* * *

b. Cassazione penale: alimenti con carica batterica oltre i limiti di legge

Con la sentenza n. 32383 del 31 agosto 2021 la Cassazione (III Sezione penale) ha confermato, ancora una volta, la gran confusione che regna nelle aule giudiziarie in materia di rilevanza penale della detenzione per la commercializzazione di **alimenti con carica microbica superiore ai limiti** di legge e, di conseguenza, la necessità di una riforma.

La Corte ha annullato la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il titolare di un'azienda alimentare per aver messo in vendita un quantitativo di pasta fresca contenente una carica di stafilococchi coagulasi positivi superiore ai limiti di legge, in violazione dell'art. 6 della legge n. 283/1962, in relazione all'art. 5 lett. c) dello stesso testo. La sentenza di primo grado aveva rilevato che il valore di carica batterica non violava i criteri di igiene del processo, quindi, si trattava di conformità risolvibile in via amministrativa tramite l'adozione di provvedimento prescrittivo. Al contempo, il provvedimento dava atto del fatto che il valore riscontrato superava comunque il limite di tollerabilità

previsto dalla normativa vigente, con la conseguente inevitabile integrazione della fattispecie di reato contestata.

La Cassazione ha osservato che mentre i **criteri di sicurezza alimentare** definiscono l'idoneità del prodotto per il consumo umano, i criteri di **igiene del processo** non si applicano ai prodotti finiti e fissano soltanto valori indicativi da tenere in considerazione per la valutazione del processo e ai fini di adozione delle eventuali azioni correttive.



Andrea Iurato

Partner

a.iurato@lslex.com